

# FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa  
per i clienti

Anno XXIX - N. 5 - Ottobre/Novembre 2025

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera  
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella  
Studio Robert Schuster  
Studio Fronza Comm. Associati  
Studio Michele Moser  
Studio Degasperì - Martinelli  
Studio Roberto Buglisi  
Studio Dalmonego - Gottardi

## SCADENZE! SCADENZE!

**17 OTTOBRE** giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

**27 OTTOBRE** lunedì

- INTRA: mensili e trimestrali

**31 OTTOBRE** venerdì

- Mod. REDDITI 2025 e IRAP 2025 – anno 2024: la scadenza per la presentazione della Dichiarazione dei redditi, modello 770 e dell'IRAP

**17 NOVEMBRE** lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

**25 NOVEMBRE** martedì

- INTRA: mensile

**01 DICEMBRE** lunedì

- Comunicazione LIPE: 3° trimestre  
REDDITI/IRAP: secondo acconto 2025  
Imposta di bollo trimestrale su fatture elettroniche:

## EDITORIALE

### Concordato preventivo biennale: un anno dopo, tra illusioni e realtà



Quando un anno fa il legislatore ci ha presentato il concordato preventivo biennale, ammetto che, pur nella perplessità, ho avuto un lampo di ottimismo e così avevo scritto su questa rivista. Per una volta sembrava davvero la quadratura del cerchio: tu dichiari oggi e sai quanto paghi domani, lo Stato si impegna a non disturbarti per due anni, e tutti vissero felici e contenti.

Un piccolo miracolo fiscale, o almeno così si raccontava. Dopo dodici mesi di pratica quotidiana, però, l'entusiasmo si è un po' ridimensionato. L'esperimento

funziona, ma con le solite sfumature all'italiana: promesse scintillanti e conseguenze meno luminose.

Sulla carta, un capolavoro di equilibrio. Nella pratica, invece, il rischio è di ritrovarsi con un coinquilino invadente: promette tranquillità, ma poi ti lascia il lavello pieno e russa di notte. Il Fisco, insomma, ha accettato di non bussare più alla porta, ma ti ha chiesto in cambio di leggere nel futuro con la stessa sicurezza della Sibilla Cumana.

Ed è qui che casca l'asino. Il cuore del concordato è la previsione dei ricavi futuri. Ma davvero possiamo sapere oggi quanto incasseremo tra due anni? In un Paese dove basta una legge di bilancio per stravolgere le regole del gioco, la domanda suona quasi comica. Molti hanno giocato prudenti, abbassando le stime per non rischiare. Altri, forse troppo fiduciosi, hanno accettato numeri più alti e ora si ritrovano con il fiato corto. Il risultato è che, più che un patto di stabilità, il concordato si è rivelato un esercizio di equilibrismo, un numero da circo in cui il contribuente cammina sul filo e spera che la rete di sicurezza regga davvero.

Certo, qualche vantaggio c'è stato. Chi ha aderito forse può godersi un paio d'anni senza l'ansia dell'accertamento, e se ha fatto anche il ravvedimento speciale questo non è poco. Una pausa, un sospiro di sollievo in un contesto in cui la burocrazia non concede mai tregua. Ma allo stesso tempo, la rigidità delle previsioni ha lasciato molti con l'amaro in bocca: se il mercato cambia, se i clienti spariscono, se l'economia rallenta, il patto resta scritto e non si può stracciare.

In sintesi, il concordato preventivo biennale si è rivelato quello che tante novità fiscali italiane finiscono per essere: una buona idea, rovinata dal contatto con la realtà. Un esperimento che, per alcuni, ha portato vantaggi concreti, ma che per molti altri è rimasto un miraggio, un'illusione di semplicità che si scontra con l'imprevedibilità della vita economica.

E allora, a un anno di distanza, possiamo dirlo senza tema di smentita e le cifre di adesione ce lo confermano: il concordato non è stato il matrimonio felice che ci avevano promesso. Forse più un fidanzamento complicato, con qualche momento romantico ma anche tanti malintesi. E la domanda resta aperta: quando arriveremo al rinnovo della promessa, saremo pronti a ripetere l'esperienza... o diverremo la coppia tossica di cui spesso ci parlano oggi gli psicoterapeuti?

Giorgio Degasperì  
Studio Degasperì Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- IMPRESA FAMILIARE E AZIENDA CONIUGALE
- BENEFICI ACCESSORI DIPENDENTI: 2025
- NUOVI ISCRITTI ARTIGIANI E COMMERCianti : novità
- PRIMA CASA: La comproprietà col coniuge nello stesso Comune
- Riforma dei Bonus Edilizi 2025-2027: Analisi Nuove Aliquote
- FALLIMENTO E REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: conseguenze penali per l'imprenditore

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

### Dal ravvedimento all'adesione, il kit per gestire gli atti del Fisco

Terminata la pausa estiva, riprendono per contribuenti e professionisti gli adempimenti legati ad atti impositivi e controlli, che non beneficiano della sospensione feriale dei termini giudiziari. Si applica, però, la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dagli enti impositori, con eccezione per accessi, ispezioni e rimborsi Iva. Anche le attività ispettive si fermano generalmente ad agosto. In caso di notifica dello schema di atto, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni. In alternativa, può ravvedersi o chiedere l'adesione entro 30 giorni, con successivo contraddittorio. Se emergono spazi di accordo dopo osservazioni, è possibile un accertamento con adesione, mentre in mancanza l'istanza si può presentare post-accertamento. È sempre consentito l'accesso al fascicolo entro 60 giorni. Per atti senza contraddittorio preventivo, resta possibile l'adesione entro i termini di impugnazione, con sospensione di 90 giorni per il ricorso.

8 Settembre 2025 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

### Beni esportati fuori dall'Ue, l'Iva non è (quasi) mai dovuta

Non è dovuta l'Iva sui beni esportati fuori dall'Ue, anche in presenza di irregolarità formali, salvo i casi di frode o impossibilità di verificare i requisiti sostanziali. La direttiva 2006/112/CE prevede infatti l'esenzione per le esportazioni, recepita nell'ordinamento italiano dal Dpr 633/1972. La Corte di giustizia ha ribadito che ciò che rileva è l'effettiva uscita dei beni dal territorio unionale, non il rispetto puntuale delle formalità. Così, anche se mancano documenti conformi o l'acquirente non è identificato, l'esenzione spetta se vi è prova del trasporto extraUe. Al contrario, se l'operazione è simulata o volta a frodare il sistema Iva, l'esenzione è esclusa. La giurisprudenza più recente ha chiarito che errori nella fatturazione o nel trasporto non impediscono l'esenzione, purché i beni siano realmente esportati. In tal senso, la sostanza prevale sulla forma, in coerenza con il principio di tassazione dei consumi solo

## IMPRESA FAMILIARE E AZIENDA CONIUGALE

### IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare rappresenta una delle forme imprenditoriali più diffuse coinvolgendo piccole e medie imprese in diversi settori. Originariamente l'attività lavorativa dei familiari trovava un espresso riconoscimento solo all'interno dell'istituto della c.d. comunione tacita familiare (abrogato con la riforma del diritto di famiglia) oppure all'interno degli schemi classici della società, del lavoro subordinato e dell'associazione in partecipazione. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il legislatore italiano, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'art. 230 bis c.c., istituendo l'impresa familiare, una particolare forma di impresa individuale, al fine di tutelare il lavoro prestato dai membri della famiglia che collaborano nella gestione e nel controllo dell'attività. Attraverso questa modifica il legislatore ha voluto garantire una tutela ai diritti, riconosciuti dall'art. 230 bis c.c. ai collaboratori familiari che esercitano in modo continuativo la propria attività all'interno dell'azienda, a prescindere dalla natura e dalle dimensioni della stessa, in modo da superare la presunzione di gratuità della prestazione e da garantire una posizione partecipativa all'interno dell'impresa.

La norma fissa due requisiti fondamentali affinché si possa parlare di "impresa familiare":

1. la collaborazione dei familiari;
2. l'insussistenza di un diverso rapporto di lavoro.

### COSTITUZIONE

L'atto costitutivo diventa necessario se il titolare o i collaboratori familiari vogliono godere dei vantaggi fiscali. L'atto, che deve essere stipulato in forma scritta e antecedentemente all'inizio dell'attività, deve contenere:

- le indicazioni sulla generalità del titolare e dei familiari,
- l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità tra loro intercorrente,
- la sottoscrizione dell'imprenditore e dei partecipanti;
- l'indicazione delle quote di partecipazione che possono variare annualmente in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato in modo continuativo e prevalente dai familiari. L'art. 5, c. 4 TUIR, nel fissare le modalità di imputazione del reddito ai soggetti partecipanti all'impresa familiare, dispone che le quote spettanti a tutti i collaboratori non possono in ogni caso superare il 49% degli utili conseguiti dall'impresa, in quanto almeno il 51% degli utili deve essere riservato all'imprenditore.

La Legge n. 76 del 20 Maggio 2016 ha ampliato ulteriormente i soggetti ricompresi nella nozione di "collaboratore familiare". Oggi quindi anche alla persona unita civilmente all'imprenditore, che partecipi stabilmente all'impresa familiare, potrebbero essere riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, con conseguente estensione al convivente di fatto delle medesime previsioni fiscali e previdenziali ad oggi limitate alla figura del coniuge. In tal senso appare opportuno segnalare che l'INPS nella Circolare n. 66 del 31 marzo 2017 ha negato la possibilità di riconoscere l'iscrizione alla gestione previdenziale del titolare dell'impresa familiare, mancando giuridicamente lo status di parente, o affine entro il 3° grado, e in assenza di previsioni normative che modificano le leggi istitutive riconoscendo anche per il convivente di fatto il legame di solidarietà, con copertura contributiva anche in capo a quest'ultimo.

### Diritti e responsabilità

In virtù delle caratteristiche proprie dell'impresa familiare, l'imprenditore, esercitando l'attività di gestione in nome proprio, è il titolare e allo stesso tempo è l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi. Pertanto, in caso di insolvenza, il fallimento non può essere esteso agli altri componenti dell'impresa familiare, i quali concorrono solo al rischio di perdere il loro diritto sui beni aziendali nel caso in cui l'azienda venga aggredita dai creditori.

Alla luce di quanto detto, dalla natura giuridica dell'impresa individuale discendono le seguenti conseguenze:

- i familiari che collaborano vantano un diritto di credito nei confronti del familiare imprenditore, relativamente ai diritti patrimoniali riconosciuti;
- l'imprenditore agisce nei confronti dei terzi in proprio e in prima persona, quindi solo a lui verranno imputati gli effetti dell'attività svolta;
- solo l'imprenditore è responsabile delle obbligazioni contratte;
- solo il familiare imprenditore sarà esposto al fallimento, nel caso in cui ricorrano i presupposti.

### ASPETTI PREVIDENZIALI (INPS)

Le prestazioni di lavoro dei partecipanti all'impresa familiare devono quindi essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sulla base della tipologia di attività esercitata dall'azienda e dall'iscrizione all'Albo Spe-

ziale degli artigiani, a condizione che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Si presumono quindi gratuite (non soggette pertanto all'obbligo contributivo) per i soggetti collegati da vincolo di coniugio, parenti entro il 3<sup>a</sup> grado ed affini entro il 2<sup>a</sup> grado, conviventi il cui rapporto di lavoro sia svolto nell'ambito di imprese individuali o studi professionali. Viceversa se non sussiste convivenza né comunione di interessi, il rapporto si presume oneroso e quindi soggetto all'obbligo contributivo, alla stregua dei rapporti fra estranei, salva la facoltà dell'Istituto di procedere ad accertamenti e a valutazioni difformi. L'occasionalità è riconducibile in un limite quantitativo temporale di 90 giornate di lavoro (ovvero 720 ore) nel corso dell'anno solare. Inoltre vige una presunzione di occasionalità quando l'attività lavorativa è svolta da un familiare pensionato o impiegato a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.

ASPETTI ASSICURATIVI (INAIL)

E' previsto l'obbligo di assicurazione per tutti i soggetti che svolgono attività, tra i quali è necessario ricondurre anche coloro che partecipano all'impresa familiare oppure sono collegati da vincoli di parentela. Dal punto di vista assicurativo la prestazione per essere ricondotta all'interno del concetto di occasionalità, deve essere contenuta in una o due volte nell'arco dello stesso mese, con un limite massimo di 10 giornate lavorative annue.

AZIENDA CONIUGALE

Come previsto dall'art. 177 c.c., l'azienda coniugale è espressione del regime di

comunione legale, da cui può prescindere l'impresa familiare. A differenza dell'impresa familiare dove uno dei due coniugi può essere un mero collaboratore dell'attività imprenditoriale dell'altro, nell'azienda coniugale, espressione del regime coniugale dei beni, entrambi i coniugi potrebbero essere imprenditori e gestori dell'azienda. Nell'ambito dell'azienda coniugale infatti è necessario porre l'attenzione sul momento costitutivo dell'azienda, prima o dopo il matrimonio, in quanto cambia il regime di comunione legale. A tal proposito si configurano due diverse fattispecie:

- a. Se l'impresa è stata costituita dopo l'entrata in vigore dell'art. 230 bis c.c., dopo il matrimonio ed è gestita da entrambi i coniugi allora si applica il regime di comunione legale che si estende anche agli utili e agli incrementi. Ne consegue che l'amministrazione e la rappresentanza legale spetta ai coniugi in materia disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione.
- b. Se l'azienda, invece, è stata costituita prima del matrimonio da uno solo dei coniugi e, successivamente al matrimonio, è gestita da entrambi i coniugi, il regime di comunione legale cambia. In questo caso la titolarità dell'azienda rimane in capo al coniuge che l'ha costituita, mentre la comunione avrà come oggetto solo gli utili e gli incrementi successivi al matrimonio. Per questa forma di azienda, quindi, non si applicherà la disciplina della comunione legale, ma quella delle società di fatto.

|                                 | Azienda coniugale                                                                                                                                 | Impresa familiare                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partecipazione del coniuge      | I benefici spettano a ciascun coniuge a prescindere dall'effettiva partecipazione al lavoro e alla gestione della società.                        | La partecipazione del coniuge è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato.                                                                             |
| Potere di gestione dell'impresa | Non vi è alcuna subordinazione di un coniuge rispetto all'altro poiché entrambi hanno pieno potere di amministrare l'azienda in misura paritaria. | I collaboratori (tra cui può figurare anche il coniuge), possono collaborare ma con mansioni subordinate rispetto al titolare non agendo quindi su un piano paritario. |

Filippo Pallaoro  
Studio Degasperi Martinelli & associati

BENEFICI ACCESSORI DIPENDENTI: 2025

I "fringe benefit" sono una parte del compenso di un dipendente che non viene pagata in denaro, ma sotto forma di beni e servizi. Per il 2025, la normativa sui fringe benefit in Italia è stata modificata, introducendo nuove soglie e regole per i dipendenti e le aziende.

- Principali Fringe Benefit per il 2025
- I fringe benefit più comuni e rilevanti per il 2025 includono:
- **Buoni spesa e carburante:** buoni acquisto che possono essere utilizzati per la spesa quotidiana, l'acquisto di carburante

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

all'interno dell'Ue.  
8 Settembre 2025 - Italia Oggi

**Dichiarazioni: conta chi le firma**  
L'amministratore che cessa dalla carica prima della presentazione della dichiarazione non risponde del reato di falsa fatturazione. E questo anche se ha partecipato alla sua realizzazione, predisponendo e registrando in contabilità le operazioni fraudolente. Infatti, si tratta di un reato 'proprio' e può essere configurato solo quando il suo autore si trovi in una particolare posizione soggettiva, giuridica o di fatto, sia titolare cioè dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini Iva. Ossia risponde l'amministratore in carico ovvero quello che ha firmato la dichiarazione fraudolenta, non colui che, in una fase precedente, ha contribuito a redigerla, raccogliendo documentazione false. Nella sentenza n. 25455/2025 la Cassazione penale indica i confini temporali della responsabilità in materia di false fatture.  
8 Settembre 2025 - Italia Oggi

**Compensazione, non con i debiti**  
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, con la sentenza n. 86 del 7 maggio 2025, ha stabilito che i crediti agevolativi possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti a ruolo (scaduti) ma non per assolvere questi ultimi. Respinto il ricorso di un contribuente che, disponendo di una agevolazione relativa ai bonus edilizi, se ne era avvalso per estinguere somme iscritte a ruolo per debiti erariali, ricevendo poi un atto di recupero per omesso versamento, oltre alle relative sanzioni. I giudici hanno ricordato che il credito agevolativo è idoneo ad estinguere le sole posizioni non scadute, pur in concomitanza di ruoli.  
5 Settembre 2025 - Italia Oggi

**Onere della prova divisivo**  
La riforma dell'onere della prova nel processo tributario, introdotta dall'art.7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, ha generato contrasti tra la giurisprudenza di merito e di legittimità. Alcune Commissioni di giustizia tributaria la considerano un'innovazione che rafforza il ruolo del contribuente, imponendo al fisco un onere probatorio più stringente e circostanziato. Altre,



## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

invece, la leggono come mera conferma dei principi tradizionali, ammettendo ancora l'uso della presunzione da parte dell'Amministrazione. La Cassazione non ha modificato il proprio orientamento e ribadisce che resta al contribuente provare i fatti impeditivi o le condizioni per agevolazioni ed esenzioni. Ne deriva una spaccatura: da un lavoro una visione che accentua la responsabilità probatoria del fisco, dall'altro una continuità con il passato. Il dibattito si concentra sulla compatibilità tra nuovo standard probatorio e uso delle presunzioni.

5 Settembre 2025 - Italia Oggi

### Fisco, l'Agenzia si riorganizza

L'Agenzia delle Entrate si riorganizza ed approva un regolamento che manda in soffitta il vecchio assetto. Ritorna la vecchia Direzione normativa. La novità è rappresentata dalla direzione consulenza che sarà voce unica per interpellanti, circolari e faq. Non è un vero addio alla riforma del 2017 targata Ernesto Maria Ruffini, ma un risassetto radicale. Un'operazione di manutenzione straordinaria approvata per riportare ordine. Il regolamento è stato approvato a luglio e inviato per il silenzio assenso al ministero dell'Economia. Se, come pare, non ci saranno rilievi e richieste di modifiche, il regolamento diventerà operativo e si darà il via libera alla nuova Agenzia targata Carbone. Si interviene sulle strutture centrali dell'Amministrazione finanziaria. Il primo grosso intervento è sulla struttura della divisione contribuenti, con un deciso ritorno al passato e l'accentramento in una unica nuova direzione dell'attività di consulenza, intesa come risposte a interpellanti, circolari e prassi.

5 Settembre 2025 - Italia Oggi

### La maxi deduzione fa gola

Concordato preventivo biennale. Le novazioni apportate all'istituto dall'articolo 13 del decreto legislativo 81/2025 incentivano le nuove adesioni per le annualità 2025-2026 con la maxi deduzione sul costo del lavoro incrementale. E questo, sia per le imprese che per i professionisti. A differenza della precedente struttura del patto fiscale che di fatto cannibalizzava la citata agevolazione poiché 'assorbita' dalla proposta vincolata di reddito dell'Agenzia delle Entrate

e altri beni e servizi.

- **Rimborsi per utenze domestiche:** le aziende possono rimborsare ai dipendenti le spese relative alle bollette di luce, acqua e gas.
- **Affitto e mutuo della prima casa:** il datore di lavoro può coprire i costi dell'affitto o le rate del mutuo per la prima casa.
- **Dispositivi aziendali:** l'uso di dispositivi come smartphone e PC aziendali per scopi personali.
- **Auto aziendali ad uso promiscuo:** l'uso di un'auto aziendale per scopi personali e professionali.
- **Polizze assicurative:** copertura assicurativa fornita dal datore di lavoro, ad esempio polizze sanitarie o assicurazioni sulla vita.

### LIMITI DI ESENZIONE FISCALE

Per il 2025, i limiti di esenzione fiscale per i fringe benefit sono stati aggiornati. Le soglie variano in base alla situazione familiare del dipendente:

- **Dipendenti senza figli a carico:** l'esenzione fiscale è prevista fino a 1.000 euro all'anno.

- **Dipendenti con figli fiscalmente a carico:** l'esenzione fiscale è più alta, fino a 2.000 euro all'anno. I figli si considerano a carico se il loro reddito annuale non supera i 4.000 euro (o 2.840,51 euro se hanno più di 24 anni).

### NOVITÀ PER I NEOASSUNTI

Una novità per il 2025 riguarda i neoassunti. Per i dipendenti assunti nel corso del 2025, è prevista un'esenzione specifica per le spese di affitto o mutuo della prima casa. L'esenzione è elevata fino a 5.000 euro per un periodo di due anni. Questa misura ha l'obiettivo di sostenere i giovani e chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro, facilitando l'accesso alla casa.

Queste nuove normative offrono alle aziende l'opportunità di premiare i propri dipendenti in modo più flessibile ed economicamente vantaggioso. Allo stesso tempo, i dipendenti possono beneficiare di un reddito aggiuntivo e di un maggiore potere d'acquisto, senza che questo comporti oneri fiscali aggiuntivi, a patto di rispettare le soglie stabilite dalla legge.

Piergiorgio Frizziera  
Org. & Sistemi srl

## NUOVI ISCRITTI ARTIGIANI E COMMERCianti : novità

L'art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

### DURATA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

La riduzione contributiva in esame:

- si applica per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società;

è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il mess. INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata

comunicata la disponibilità, dall'8.8.2025, della procedura telematica per presentare la domanda per richiedere l'agevolazione contributiva attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", previa autenticazione con la propria identità digitale. In fase di prima applicazione l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista", mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l'agevolazione, sotto la propria responsabilità, e di non aver superato il massimale di aiuti concedibili indicati ai sensi del regolamento UE 13.12.2023 n. 2831, in materia di aiuti de minimis nell'arco di tre anni.

Lucia Zandonella Maiucco  
AD Service srl

## PRIMA CASA: La proprietà col coniuge nello stesso Comune

La Cassazione con sentenza del 3 settembre 2025 n. 24477 ha stabilito che la titolarità, in comunione ordinaria con il coniuge, di un'altra casa di abitazione nel

medesimo Comune in cui si procede a un nuovo acquisto, **preclude** l'applicazione del **beneficio prima casa** su quest'ultimo. Il contribuente che acquista una prima casa

deve dichiarare di non essere titolare:

- "esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare" (art. 1 Tariffa parte I, lett. b Nota II-bis allegata al DPR 131/86);
- "neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni" medesime (art. 1 Tariffa parte I, lett. C Nota II-bis allegata al DPR 131/86ett. c).

Secondo la Corte la preclusione dell'agevolazione opera ove il contribuente possa godere di un immobile da abitare; circostanza che appare soddisfatta comunque in costanza di matrimonio tra i comproprietari, posto che il vincolo presuppone la coabitazione e la disponibilità della casa coniugale.

La titolarità in comunione ordinaria con soggetti diversi dal coniuge, invece, non rientra tra le situazioni che precludono il beneficio per un acquisto nel medesimo Comune (in quanto la lett. b) parla solo di "comunione col coniuge", mentre la lett. c) cita anche la titolarità "per quote").

Lucia Zandonella Maiucco  
AD Service srl

## Riforma dei Bonus Edilizi 2025-2027: Analisi Nuove Aliquote

Il panorama delle agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio in Italia sta attraversando una trasformazione significativa, dettata dalla Legge di Bilancio 2025. Questo provvedimento segna un netto cambio di rotta rispetto alla politica dei maxi-incentivi del passato, come il Superbonus 110%, orientandosi verso un modello di agevolazioni più contenuto e strutturalmente più sostenibile a lungo termine. Tale strategia risponde a un contesto di cautela economica, che ha visto il mercato delle costruzioni residenziali contrarsi del 5,3% nel 2024, con proiezioni che indicano un ulteriore calo del 7% per il 2025, una stima che tiene conto anche dell'impatto dei tagli agli investimenti locali e delle riduzioni dei bonus edilizi.

È fondamentale, in questo scenario, chiarire e rettificare un'informazione cruciale che ha generato incertezza. Il tetto di spesa detraibile per il Bonus Ristrutturazioni, per il triennio 2025-2027, non subisce alcuna riduzione a 48.000 euro, come riportato erroneamente in alcune comunicazioni iniziali. Il massimale di spesa per unità immobiliare resta fissato a 96.000 euro per tutto il periodo transitorio. La cifra di 48.000 euro, invece, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2028, quando l'aliquota di detrazione si stabilizzerà al 30% per tutti gli immobili, secondo la disciplina "a regime" prevista dall'articolo 16-bis del TUIR.

### IL NUOVO QUADRO DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI (ART. 16-BIS TUIR): IL DECALAGE GRADUALE

La manovra introduce un sistema di aliquote a scalare, noto come "decalage", che distingue in modo netto il trattamento fiscale in base alla destinazione d'uso dell'immobile. Questo approccio rappresenta un'evoluzione dalla disciplina precedente, che applicava un'aliquota uniforme a tutti gli interventi.

### LA STRUTTURA DELLE ALIQUOTE PER IL TRIENNIO 2025-2027

#### PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2025:

- Gli interventi su abitazioni principali beneficeranno di una detrazione fiscale del 50%.
- Per tutti gli altri immobili (secondo case, ecc.), l'aliquota scenderà al 36%.

#### PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2026 E 2027:

- L'aliquota per le **abitazioni principali** si ridurrà al 36%.
- Per **gli altri immobili**, la detrazione si abbasserà ulteriormente al 30%.

In tutti i casi, per il periodo 2025-2027, il massimale di spesa detraibile per singola unità immobiliare rimarrà a 96.000 euro.

### LA DEFINIZIONE CRUCIALE DI "ABITAZIONE PRINCIPALE"

Per poter usufruire dell'aliquota maggiorata, la qualifica di "abitazione principale" è un requisito essenziale e vincolante. Questa definizione non deve essere confusa con il concetto di "prima casa", che si riferisce principalmente ai benefici fiscali sull'acquisto. L'abitazione principale è l'immobile in cui il contribuente (o i suoi familiari) ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. È il medesimo requisito utilizzato per l'esenzione dal pagamento dell'IMU.

La riforma introduce una profonda modifica anche per quanto riguarda i soggetti beneficiari. Sebbene proprietari e titolari di un diritto reale di godimento (come usufrutto, uso, abitazione o superficie) possano accedere all'aliquota del 50% nel 2025, la detrazione per inquilini, comodatari e familiari conviventi è limitata all'aliquota del 36%, a prescindere dal-

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

te ora, invece, la nuova formulazione del Cpb fa rientrare la maxi deduzione nelle variazioni tassative che vanno a ridurre il reddito da concordato. Come indicato al comma 2 dell'articolo 13 la maxi deduzione del costo del lavoro è possibile solo a decorrere alle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relativo al biennio 2025-2026 ovvero quelle che devono essere manifestate/esercitate entro il 30 settembre.

4 Settembre 2025 - Italia Oggi

### L'integrativa rimette in gioco il concordato preventivo

Nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2024 i contribuenti possono accorgersi di errori relativi al 2023, anno che costituisce la base del concordato preventivo biennale 2024-2025. Tali errori, se significativi, possono portare alla decadenza dal concordato. Le principali tipologie riguardano il modello Redditi, il modello Isa e il quadro P di adesione. In alcuni casi l'errore può consistere nell'aver trascurato una causa di esclusione, rendendo nulla l'adesione al concordato biennale. Nel modello Redditi, gli errori diventano decisivi quando superano il 30% dei ricavi dichiarati: oltre tale soglia, il concordato perde efficacia, anche se l'errore viene corretto. Se, invece, gli scostamenti restano sotto soglia, la correzione è possibile senza conseguenze sul concordato. Più complessa è la gestione degli errori commessi nel modello Isa.

4 Settembre 2025 - Il Sole 24 Ore

### Sui buoni pasto allo studio l'esenzione fiscale a 10 euro

Con la manovra il Governo ha intenzione di sostenere il welfare. L'Osservatorio Welfare di Edenred evidenzia che nel 2024 le aziende hanno erogato in media 1.000 euro a lavoratore in welfare, ovvero il 10% in più rispetto al 2023. Il welfare integra concretamente la retribuzione: sommato ai buoni pasto, arriva a circa 2.700 euro annui per i lavoratori del ceto medio, pari a una o due mensilità nette. Ecco allora che nel ventaglio di misure allo studio per la prossima manovra spuntano i buoni pasto. L'idea è quella di aumentare la soglia dell'esenzione fiscale da 8 a 10 euro. La misura è al vaglio del Mef e non è escluso che trovi posto nella prossima legge di Bi-

AGGIORNAMENTI E  
RASSEGNA STAMPA

lancio, insieme ad altre proposte per sostenere salari e produttività. Una recente ricerca SDA Bocconi evidenzia che i buoni pasto hanno un impatto che va oltre il singolo lavoratore, coinvolgendo il sistema economico nel suo complesso. 3 Settembre 2025 - *Il Sole 24 Ore*

**Se non ha ragione il fisco paga**  
Crisi d'impresa. Il Tribunale di Genova, con la sentenza depositata lo scorso 25 agosto, omologa la procedura di concordato preventivo anche in assenza del voto favorevole di tutte le classi, tra cui quella dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il tribunale genovese l'opposizione infondata proposta dall'Agenzia all'omologazione dello strumento del concordato preventivo con continuità aziendale deve essere respinta, con condanna alle spese legali. Se la proposta rispetta la legge ed è pacificamente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, risulta certamente soddisfatta la condizione di omologazione, secondo cui il tribunale omologa il concordato quando, in base alla proposta e al piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione. Il caso riguardava una Srl che a causa di difficoltà finanziarie era gravata da un forte debito tributario. 3 Settembre 2025 - *Italia Oggi*

**Concordato, è caccia al reddito**  
Caccia al tesoro per i professionisti, non forfettari, che hanno aderito al concordato fiscale per il biennio 2025-2026 per individuare il reddito effettivo da comunicare alla casse previdenziali private in vista del prossimo invio dei dati reddituali relativo al periodo d'imposta 2024. In caso di utilizzo del patto fiscale infatti il reddito effettivo 2024 non si trova più nella colonna 5 del rigo RE21, che ora accoglie il reddito 'artificiale' proposta dalle Entrate ma va ricercato nel rigo CP10 del quadro CP o va calcolato 'a mano' facendo la differenza tra compensi e costi indicati nel modello. Questi sono gli effetti conseguenti all'aggiornamento dei modelli di dichiarazione al concordato preventivo biennale. 3 Settembre 2025 - *Italia Oggi*

**L'accredito parziale non costituisce rifiuto**  
Sui rimborsi parziali emergono

la destinazione d'uso dell'immobile. Questo cambiamento restringe in modo significativo il perimetro del beneficio massimo, riservandolo ai soggetti con il più forte legame giuridico e fisico con l'immobile. L'analisi di queste modifiche rivela una strategia legislativa che, pur mantenendo un incentivo per una platea più ampia, privilegia la detrazione per coloro che hanno un rapporto di proprietà o un diritto reale di godimento sull'immobile. Non si tratta di un semplice taglio, ma di una distinzione di merito che riserva i benefici più consistenti a una categoria di contribuenti specifica.

**ARMONIZZAZIONE E TAGLI TRASVERSALI: OLTRE LE SEMPLICI RISTRUTTURAZIONI**

La Legge di Bilancio 2025 non si limita a riformare il Bonus Ristrutturazioni, ma persegue una strategia di armonizzazione e consolidamento di tutti i principali incentivi edilizi. L'obiettivo è allineare le aliquote e i meccanismi di tutti i bonus principali, superando la "premiarità" che in passato offriva percentuali più elevate per interventi specifici, come quelli energetici o sismici.

● **Convergenza con Ecobonus e Sismabonus:** Anche le aliquote dell'Ecobonus (per l'efficientamento energetico) e del Sismabonus (per la messa in sicurezza sismica) convergeranno nel medesimo schema a scalare del Bonus Ristrutturazioni. Per il 2025, la detrazione sarà del 50% per le abitazioni principali e del 36% per le altre; nel biennio 2026-2027, le aliquote scen-

deranno rispettivamente al 36% e al 30%.

● **Superbonus:** La vita del Superbonus giunge quasi al termine. Nel 2025, l'aliquota sarà ridotta al 65% e sarà applicabile solo per i lavori su condomini e ONLUS per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) è stata presentata entro il 15 ottobre 2024.

● **Eccezioni:** L'unico incentivo che si discosta da questa logica di ridimensionamento è il Bonus per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche, che mantiene un'aliquota del 75% fino al 31 dicembre 2025.

● **Bonus Mobili:** Questa agevolazione è stata prorogata per il 2025, mantenendo la detrazione del 50% su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro. È fondamentale ricordare che il Bonus Mobili è un'agevolazione "trainata", strettamente subordinata alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia principale.

● **Freno agli Impianti a Combustibili Fossili:** In una chiara mossa verso la transizione ecologica, la manovra esclude esplicitamente dalla detrazione le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate unicamente a combustibili fossili (caldaie a gas), incentivando invece l'adozione di sistemi ibridi o a pompa di calore.

La seguente tabella riepiloga il nuovo schema delle aliquote per i principali bonus edilizi.

| Anno      | Tipologia Immobile    | Bonus Ristrutturazioni | Ecobonus | Sismabonus | Tetto di Spesa |
|-----------|-----------------------|------------------------|----------|------------|----------------|
| 2025      | Abitazione principale | 50%                    | 50%      | 50%        | 96.000 €       |
|           | Altri immobili        | 36%                    | 36%      | 36%        | 96.000 €       |
| 2026-2027 | Abitazione principale | 36%                    | 36%      | 36%        | 96.000 €       |
|           | Altri immobili        | 30%                    | 30%      | 30%        | 96.000 €       |

**LIMITI DI REDDITO E FRUIZIONE: LE BARRIERE SILENZIOSE ALLA DETRAZIONE**

Una delle novità più incisive della Legge di Bilancio 2025 è l'introduzione di un massimale annuo per le detrazioni fiscali fruibili dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questa limitazione si applica a una vasta gamma di detrazioni, inclusi i bonus edilizi e gli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Questo meccanismo segna un profondo cambiamento filosofico, spostando il sistema da un beneficio universalistico a un modello più progressivo e orientato al sostegno delle famiglie a reddito medio-basso.

Il tetto massimo detraibile non è un valore fisso, ma viene calcolato tramite una formula che combina un importo base e un coefficiente familiare. L'importo base è pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro, e si riduce a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. A questo si applica un co-

efficiente che varia in base alla composizione del nucleo familiare (da 0,50 se non ci sono figli a carico, fino a 1,00 in presenza di più di due figli o di almeno un figlio disabile).

Per i contribuenti ad alto reddito, la pianificazione fiscale diventa notevolmente più complessa. L'impossibilità di recuperare l'intero importo delle spese sostenute, unita all'assenza della cessione del credito, trasforma i bonus da un'opportunità di investimento accessibile a una vasta platea a un beneficio principalmente per chi possiede la liquidità necessaria per finanziare i lavori e una capienza fiscale sufficiente per sfruttare la detrazione in 10 anni. Un contribuente con un reddito elevato potrebbe non avere sufficiente imposta sul reddito (IRPEF) da detrarre, perdendo così parte del beneficio. Questo cambiamento di paradigma favorisce i soggetti con maggiore disponibilità economica e sposta l'intero onere finanziario sul proprietario che avvia l'in-



tervento, senza la possibilità di monetizzare immediatamente il credito.

### IMPATTO ECONOMICO E CONTESTO DI MERCATO: TRA STRETTA E RIPOSIZIONAMENTO

La contrazione del mercato delle costruzioni residenziali è un effetto atteso della riduzione dei bonus fiscali. Le proiezioni indicano una diminuzione del 4% nel segmento abitativo, mentre il settore non residenziale è destinato a una forte crescita (+9%), trainata soprattutto dagli investimenti nelle opere pubbliche legati al PNRR.

La fine quasi totale delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, con l'unica modalità di fruizione per la maggior parte dei contribuenti che rimane la detrazione IRPEF in 10 quote annuali, ha importanti implicazioni finanziarie. Questo ritorno al modello tradizionale "cassa-based" favorisce i soggetti con maggiore disponibilità economica, che possono permettersi di sostenere l'intero costo dei lavori in anticipo e attendere il recupero fiscale dilazionato nel tempo. Allo stesso tempo, crea una barriera per i contribuenti che, pur avendo la necessità di intervenire sul proprio immobile, non dispongono dei mezzi finanziari iniziali o della certezza di poter recuperare l'investimento. Le associazioni di categoria, come l'ANCE, hanno espresso preoccupazione per l'impatto di queste misure sul mercato.

### GUIDA PRATICA E RACCOMANDAZIONI PER I CONTRIBUENTI

Per accedere al Bonus Ristrutturazioni, è essenziale rispettare una serie di requisiti procedurali e documentali.

### INTERVENTI AMMESSI E LA LORO CLASSIFICAZIONE

Gli interventi agevolabili rientrano principalmente nelle categorie di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. È importante notare che gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammissibili solo se realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale, o se fanno parte di un intervento più vasto di manutenzione straordinaria o ristrutturazione su singole unità abitative. La normativa copre un'ampia gamma di lavori, dalla sostituzione degli infissi alla realizzazione di nuove scale e dall'efficientamento energetico (se non si opta per l'Ecobonus) alla demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria.

### PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Il pagamento delle spese deve essere effettuato con un "bonifico parlante" bancario o postale, che deve riportare una causale specifica (con riferimento all'articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del prestatore d'opera. È obbligatorio conservare un elenco

dettagliato della documentazione per un periodo di almeno 5 anni in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, incluse fatture, ricevute dei bonifici, titoli abilitativi (come CILA, SCIA o DIA) ed eventuali comunicazioni obbligatorie all'ASL o all'ENEA.

### LE DETRAZIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

In caso di vendita di un immobile su cui sono ancora attive delle quote di detrazione, la legge stabilisce che il beneficio fiscale si trasferisce automaticamente al nuovo acquirente per gli anni rimanenti, a meno che non sia specificato diversamente in una clausola apposita nel rogito notarile. Il venditore ha la facoltà di trattenere le quote residue, ma questa scelta deve essere chiaramente espressa e concordata con l'acquirente nell'atto di compravendita.

### ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO

Per rendere concreti i concetti esposti, si analizza il calcolo della detrazione per una spesa di 30.000 euro sostenuta nel 2025:

- Per un'abitazione principale: Con un'aliquota del 50%, la detrazione totale è di 15.000 euro (30.000 x 50%). Questo importo sarà ripartito in 10 quote annuali di pari importo, per un beneficio annuo di 1.500 euro.
- Per un altro immobile: Con un'aliquota del 36%, la detrazione totale è di 10.800 euro (30.000 x 36%). La quota annua, da detrarre in 10 anni, sarà di 1.080 euro.

### CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

Le nuove norme in materia di bonus edilizi rappresentano una svolta storica che richiede una pianificazione attenta e consapevole. L'approccio del governo è chiaro: razionalizzare gli incentivi per renderli sostenibili e concentrare i benefici più significativi su una platea definita e su interventi specifici. Per i contribuenti, ciò si traduce nella necessità di valutare attentamente non solo l'aliquota di detrazione applicabile, ma anche la propria "capienza fiscale" e la capacità finanziaria di sostenere interamente il costo dei lavori, senza contare su opzioni di finanziamento immediate come la cessione del credito.

Per navigare questa nuova complessità, la consulenza di professionisti qualificati (come geometri, architetti o commercialisti) è più che mai cruciale. Un'analisi preventiva dello stato dell'immobile, la corretta classificazione degli interventi e una gestione meticolosa della documentazione sono passaggi fondamentali per massimizzare il beneficio fiscale ed evitare errori procedurali che potrebbero comportare la perdita della detrazione.

Piergiorgio Frizzera  
Org. & sistemi srl

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

criticità legate ai casi di silenzio dell'amministrazione. Può accadere che il contribuente riceva un importo ridotto senza un provvedimento motivato o con atti privi delle ragioni del rigetto. In questi casi la qualificazione giuridica è decisiva: se si tratta di rifiuto implicito, il termine per ricorrere è di 60 giorni; se invece di silenzio-rifiuto, decorrono 90 giorni dalla domanda. Secondo parte della giurisprudenza, il rimborso parziale senza riserve equivale a rigetto implicito e impugnabile nei 60 giorni, senza possibilità di nuova istanza, ma questa impostazione è discutibile in quanto manca un atto esplicito che manifesti chiaramente la volontà dell'amministrazione. Altri giudici escludono che i rimborsi silenti costituiscano rifiuto impugnabile, rilevando che il contribuente deve essere posto a conoscenza della decisione. La questione è resa più complicata dalla prassi dei pagamenti su conto corrente senza avviso né motivazione, che non si configurano come atti idonei a far decorrere i termini.

3 Settembre 2025 - *Il Sole 24 Ore*

### Superbonus, a luglio le detrazioni arrivano a quota 127 mld di euro

Il Superbonus ha generato investimenti per oltre 123 miliardi di euro su più di 500 mila edifici. Le detrazioni a carico dello Stato sono pari a quasi 127 miliardi. Il rapporto ENEA Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, aggiornato al 31 luglio 2025, evidenzia che il 96,2% dei lavori risulta concluso. A trainare la spesa sono stati soprattutto i condomini: pur rappresentando poco più di un quarto dei cantieri, hanno concentrato quasi il 68% degli investimenti, con una spesa media superiore a 600 mila euro per edificio. Gli edifici unifamiliari, invece, hanno inciso per meno di un quarto degli investimenti, con importi medi molto più contenuti. Le unità funzionalmente indipendenti hanno pesato per circa il 9% della spesa complessiva. Dai dati emerge che il Nord guida gli investimenti, con la Lombardia nettamente al primo posto.

2 Settembre 2025 - *Italia Oggi*

Piergiorgio Frizzera  
Org. & sistemi srl

## FALLIMENTO E REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: conseguenze penali per l'imprenditore

Il regime di contabilità semplificata viene spesso scelto dalle imprese di dimensioni ridotte perché consente di ridurre adempimenti e costi amministrativi. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che questa scelta non mette l'imprenditore al riparo da responsabilità penali in caso di insolvenza e successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento).

### LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16005 del 2025, ha affrontato il caso di una società in accomandita semplice che, dopo anni di gestione con contabilità semplificata e priva di libri obbligatori, è stata dichiarata fallita.

La Suprema Corte ha confermato la condanna dell'amministratore per bancarotta semplice documentale, con la pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Il caso dimostra come la mancanza dei libri contabili richiesti dal codice civile costituisca un comportamento penalmente rilevante, anche se l'impresa aveva adottato un regime contabile "alleggerito" previsto dalla normativa fiscale.

### IL CONFLITTO TRA NORMATIVA FISCALE E CIVILE

Il nodo centrale sta nella contraddizione normativa tra disposizioni tributarie e civilistiche:

#### Normativa fiscale (art. 18 DPR 600/1973):

- consente alle cosiddette "imprese minori" (imprese individuali, snc, sas) di optare per la contabilità semplificata, se non superano determinate soglie di ricavi (500.000 € per le attività di servizi e 800.000 € per le altre attività d'impresa);
- in questo regime la contabilità si limita essenzialmente al confronto tra costi e ricavi, senza obbligo di libri come giornale e inventari.

#### Normativa civile (art. 2214 c.c.):

- stabilisce per ogni imprenditore commerciale, anche individuale, l'obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari;
- questi libri non sono previsti dalla contabilità semplificata, ma l'obbligo rimane formalmente in vigore.

Da qui nasce un paradosso: ciò che è sufficiente ai fini fiscali può non esserlo sul piano civilistico e, in caso di crisi, l'imprenditore rischia un procedimento penale.

### La posizione della giurisprudenza

Negli ultimi anni la Cassazione ha assunto una posizione chiara e costante:

- la contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenuta dei libri civilistici;
- la loro mancanza, in caso di fallimento, può integrare il reato di bancarotta semplice documentale.

La Cassazione ha ribadito questo principio in più occasioni, consolidando un orientamento che oggi può dirsi pacifico.

### Dalla bancarotta semplice a quella fraudolenta

Non sempre, però, si tratta solo di bancarotta semplice: in alcune pronunce, la Suprema Corte ha qualificato la condotta come bancarotta documentale fraudolenta, considerando l'omissione della contabilità intenzionale e finalizzata a impedire la ricostru-

zione del patrimonio o dei movimenti finanziari dell'impresa.

### Le conseguenze pratiche per le imprese minori

Per le imprese di piccole dimensioni, il rischio è concreto:

- adottare la contabilità semplificata in conformità alla legge fiscale non basta a esonerarsi dagli obblighi civilistici;
- in caso di crisi e successiva procedura concorsuale, la mancanza di libri come giornale e inventari può portare a condanne penali;
- la sanzione può variare dalla bancarotta semplice (con pene relativamente più lievi) alla bancarotta fraudolenta (molto più pesante).

### Una questione aperta

La situazione attuale mostra una chiara asimmetria normativa: da un lato vengono semplificati gli adempimenti fiscali per agevolare le piccole imprese; dall'altro, la normativa civilistica continua a richiedere obblighi formali che la contabilità semplificata non prevede.

Sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo che:

- armonizzi i due sistemi (fiscale e civile),
- stabilisca parametri univoci e coerenti,
- garantisca certezza giuridica agli imprenditori di piccola dimensione.

In mancanza, permane il rischio che imprenditori formalmente in regola con il fisco si trovino, in caso di insolvenza, ad affrontare procedimenti penali con conseguenze personali molto gravi.

Roberto Buglisi  
Servimprese SRL STP

